

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 8 – 9 luglio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, Dr Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari, Dr. Leonardo Salvemini, Dr. Stefano Toschei,– Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. GIRAUDO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7405/1111PF10-11/SP/MG DELL'11.4.2011 – IN ORDINE ALLA DELIBERA C.A.F. CONFERMATA DALLA CORTE FEDERALE, DI CUI AI COMUNICATI UFFICIALI NN. 1/C DEL 14.7.2006 E 2/CF DEL 4.8.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. 96/CDN del 15.6.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Antonio Girando e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL SIG. MOGGI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7408/1113PF10-11/SP/MG DELL'11.4.2011 – IN ORDINE ALLA DELIBERA C.A.F. CONFERMATA DALLA CORTE FEDERALE, DI CUI AI COMUNICATI UFFICIALI NN. 1/C DEL 14.7.2006 E 2/CF DEL 4.8.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. 96/CDN del 15.6.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Luciano Moggi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL SIG. MAZZINI INNOCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7407/1112PF10-11/SP/MG DELL'11.4.2011 – IN ORDINE ALLA DELIBERA C.A.F. CONFERMATA DALLA CORTE FEDERALE, DI CUI AI COMUNICATI UFFICIALI NN. 1/C DEL 14.7.2006 E 2/CF DEL 4.8.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. 96/CDN del 15.6.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Innocenzo Mazzini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 9 luglio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete